



COMUNE DI GIANICO
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI
TRA LE AREE DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO AI SENSI
DELL'ART. 13 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019- 2021.**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 21/11/2024

Art. 1 – Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure per le progressioni tra le aree (“progressioni verticali”) previste all’art. 13, commi 6, 7 e 8, del C.C.N.L. 16/11/2022 che possono essere attivate esclusivamente fino al 31/12/2025 o altra data eventualmente stabilita dal C.C.N.L. citato, mediante procedura valutativa comparativa, finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art. 1, comma 612, della Legge n. 234 del 30/12/2021, in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali.

La progressione tra le aree consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti di ruolo dell’amministrazione, che prevede il passaggio da un’area all’area immediatamente superiore.

Il Comune definisce il ricorso alla progressione tra le aree nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.).

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare alle procedure per la progressione tra le aree esclusivamente i dipendenti del Comune di Gianico assunti a tempo indeterminato ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) inquadramento nell’area immediatamente inferiore a quella correlata al profilo oggetto di selezione, secondo la declinazione contrattuale collettiva del Comparto Funzioni Locali:

- per l’Area degli operatori esperti (ex cat. B): inquadramento nell’Area degli operatori (ex cat. A);
- per l’Area degli istruttori (ex cat. C): inquadramento nell’Area degli operatori esperti (ex cat. B);
- per l’Area dei Funzionari e dell’EQ (ex cat. D): inquadramento nell’Area degli istruttori (ex cat. C).

Tale requisito deve sussistere non solo al momento dell’istanza ma anche alla data di scadenza dell’avviso di selezione;

b) valutazione positiva della performance in ciascuno dei tre anni precedenti a quello nel quale si svolge la procedura o nelle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora vi siano compresi periodi nei quali non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio;

c) assenza di provvedimenti disciplinari nell’ultimo biennio dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione.

d) essere in possesso del titolo di studio richiesto per il profilo per il quale è indetta la procedura comparativa oppure, in assenza del titolo di studio, in possesso del numero minimo di anni di esperienza nell’Area (o previgente categoria) immediatamente inferiore, secondo quanto previsto dalla Tabella C allegata al CCNL 16/11/2022 che di seguito si riporta.

Da Area degli Operatori all’Area degli Operatori esperti	Assolvimento dell’obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione
Da Area degli Operatori esperti all’Area degli Istruttori	a) Diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione oppure b) Assolvimento dell’obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell’area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione
Da Area degli Istruttori all’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione	a) Laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione

	oppure b) Diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione.
--	---

Tutti i requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 3 – Avviso di selezione

L'avviso di selezione è pubblicato per la durata di almeno quindici giorni sul Sito Istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio e ne viene data comunicazione a tutti i dipendenti inquadrati nell'area immediatamente inferiore rispetto a quella relativa ai posti oggetto di selezione, nonché alle Organizzazioni Sindacali.

È fatta salva la possibilità dell'Ente di adottare atto motivato di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione dopo la scadenza dell'avviso originario. Il provvedimento di riapertura dei termini deve essere pubblicato con le medesime modalità dell'avviso. Restano ferme le domande già presentate, con possibilità di integrazione dei documenti richiesti.

L'Amministrazione può revocare la selezione quando l'interesse pubblico lo richieda, previa informativa sindacale. Dell'avvenuta revoca dovrà darsi comunicazione ai concorrenti.

L'avviso dovrà prevedere l'obbligatorietà della presentazione del curriculum formativo e professionale del candidato.

L'avviso dovrà prevedere, altresì, in modo specifico, quale documentazione dovrà essere prodotta dai candidati con la domanda di partecipazione.

Art. 4 – Procedura valutativa comparativa

L'avviso relativo alla procedura comparativa finalizzata alle progressioni verticali dovrà prevedere, per ciascun partecipante in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'area superiore, l'attribuzione dei seguenti punteggi: fino ad un massimo di punti 100:

a) Valutazione positiva della performance

Viene valutata la performance individuale quale media della valutazione conseguita dal candidato negli ultimi tre anni con un punteggio medio nel triennio fino ad un massimo di punti 30, così determinati:

VALUTAZIONE MEDIA	PUNTEGGIO
100/100	30
99,99/95,00	27
94,99/90,00	24
89,99/85,00	20
84,99/80,00	16
79,99/75,00	11
74,99/70,00	6
69,99/65,00	4
64,99/60,00	2
59,99-50,00	0

b) Anzianità di servizio - esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato

Servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n.165/2001, anche a tempo determinato, nell'area immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione fino ad un massimo di punti 30: 1 punto per ogni anno di servizio.

Si considera anno di servizio il periodo di 12 mesi anche non continuativi; sono valutabili le frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni.

c) Titolo di studio richiesto per l'accesso all'area superiore oggetto di selezione fino ad un massimo di 20 punti, da attribuire in proporzione alla valutazione conseguita;

d) Competenze professionali fino ad un massimo di 20 punti come di seguito indicate:

Responsabile del procedimento	3 punti per ogni incarico formalmente attribuito negli ultimi 5 anni con atto del Responsabile, e fino ad un massimo di 6 punti
Nomina DEC (Direttore esecuzione contratto)	2 punti per ogni nomina ricevuta negli ultimi 5 anni, e fino ad un massimo di 6 punti
Conoscenze informatiche riconosciute con certificazione	1 punto per ogni certificazione rilasciata negli ultimi 5 anni, e fino ad un massimo di 2 punti
Corsi di formazione, per un minimo di 30 ore, con attestato finale rilasciato a seguito di superamento di esame (attinente al profilo oggetto di selezione)	1 punto per ogni corso concluso negli ultimi 5 anni, e fino ad un massimo di 4 punti
Pubblicazioni attinenti, docenze in materie attinenti alla qualifica professionale/profilo, iscrizioni ad albi professionali	1 punto per ogni titolo posseduto, fino ad un massimo di 2 punti

Art. 5 – Commissione

Preposta alla selezione è una commissione presieduta dal Segretario comunale e composta da altri 2 dipendenti dell'ente.

In relazione a specifiche situazioni che ne determinino l'opportunità o la necessità, potrà essere definita diversa composizione della commissione.

Art. 6 – Formazione della graduatoria finale e conclusione della procedura

La graduatoria finale è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato più giovane di età.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria.

La graduatoria e la nomina dei vincitori delle procedure di progressione verticale sono approvate con determinazione del Responsabile del servizio personale e vengono utilizzate esclusivamente nei limiti dei posti messi a selezione.

Con i vincitori verrà sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nella categoria immediatamente superiore (posizione economica iniziale), previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, oggetto di valutazione.

I vincitori sono esonerati, previo consenso, dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dall'art. 25 del C.C.N.L. del comparto Funzioni locali vigente. Altresì, i vincitori, nel rispetto della disciplina vigente, conservano le giornate di ferie maturate e non fruita e la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate.

Art. 7 – Trattamento economico

Il passaggio alla categoria immediatamente superiore comporta l'attribuzione del trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria e avrà decorrenza dalla data indicata nel nuovo contratto individuale di lavoro.

Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva, a titolo di assegno personale, la differenza retributiva assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno dell'area.

Art. 8 – Rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge, ai vigenti regolamenti comunali, nonché alle disposizioni previste dal C.C.N.L. in vigore al momento della pubblicazione del bando delle progressioni verticali.

Il presente regolamento cessa la sua efficacia dal 1° gennaio 2026 o altra data eventualmente stabilita dal C.C.N.L.